



Regolamento di Funzionamento della Commissione di Ricerca Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia

(approvato dal Consiglio di Dipartimento del 14/07/2015, emanato con provvedimento del Direttore n. 151 del 09/09/2015, e modificato con provvedimento del Direttore n. 179 del 13/11/2015)

Articolo 1 – Finalità del regolamento

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Commissione di Ricerca del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia (DiMIE).

Articolo 2 - Composizione della Commissione

1. la composizione della Commissione di Ricerca è disciplinata dal Regolamento di Funzionamento del DiMIE approvato con D.R. 469 del 13 ottobre 2015 all'Art. 13, comma 1, lettere a), b), e c) di tale regolamento). Eventuali modifiche del regolamento di Funzionamento del DiMIE riguardanti la composizione della Commissione di ricerca vengono recepite nel presente regolamento senza ulteriori passaggi in Consiglio di Dipartimento. La commissione di ricerca è pertanto composta:
 - a. Dai Coordinatori delle Aree di Ricerca, anche interstruttura, istituite nel Dipartimento, o loro delegati;
 - b. Un componente designato dai professori e ricercatori del Dipartimento che siano componenti di un collegio dei docenti dei corsi di dottorato a cui partecipa il Dipartimento, anche soltanto in convenzione o in consorzio
 - c. Da tre professori o ricercatori designati dal Consiglio di Dipartimento.
2. Partecipa alle sedute della Commissione di Ricerca, con funzioni consultive, il responsabile del "Settore Gestione della Ricerca".
3. La Commissione di Ricerca è retta da un Presidente che dura in carica quattro anni accademici, subordinatamente al perdurare della sua appartenenza alla commissione. Il Presidente viene designato dai componenti in apposita riunione, convocata dal direttore del DiMIE.
4. In caso di interruzione del mandato, per dimissioni o per altre cause, prima della scadenza dei quattro anni accademici, la commissione provvede a designare il proprio presidente in apposita riunione, convocata dal direttore del DiMIE. Il presidente designato per la sostituzione dura in carica per lo scorcio del mandato.
5. Il Presidente viene nominato con provvedimento del Direttore del DiMIE, in accordo alla designazione effettuata dalla Commissione.

Articolo 3 – Compiti della Commissione

La Commissione di Ricerca, nell'esercitare le attribuzioni previste dal Regolamento di Funzionamento del DiMIE, svolge funzioni istruttorie nelle attività di autovalutazione, ai sensi delle normative vigenti, dell'attività di ricerca a opera di afferenti al DiMIE e formula al DiMIE proposte e pareri in materia di:

- promozione e finanziamento della ricerca;
- organizzazione e coordinamento dei laboratori di ricerca e delle risorse strumentali;
- monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca.

Inoltre la Commissione di Ricerca



- cura tutti gli adempimenti che le vengono demandati dal DiMIE o dall'Ateneo nell'ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca;
- si adopera per favorire lo scambio delle competenze di ricerca in possesso degli afferenti al DiMIE, e dei risultati delle attività di studio e ricerca svolte da afferenti al DiMIE, nella prospettiva di sempre maggiore interazione e interdisciplinarietà nello sviluppo ed attuazione delle ricerche in matematica, informatica ed economia;
- contribuisce alla predisposizione e all'aggiornamento dei percorsi formativi di interesse del DiMIE, attraverso il trasferimento dei risultati di studi e ricerche compiuti da afferenti al DiMIE.

La formulazione dei pareri e delle proposte della Commissione di ricerca avviene o nelle sedute previste dal successivo articolo 4, o per via telematica come specificato nell'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 4 - Sedute della Commissione di Ricerca

- 1) La Commissione di Ricerca è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La commissione di ricerca è convocata dal direttore del DiMIE per la designazione del proprio presidente o in caso di motivata urgenza e necessità.
- 2) La convocazione, indicante il giorno, l'ora, il luogo e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata per posta elettronica all'indirizzo istituzionale dei singoli componenti almeno tre giorni prima della riunione. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni all'ordine del giorno possono essere inviate anche ventiquattro ore prima della data prevista per la seduta.
- 3) Le sedute sono valide quando, dopo regolare convocazione, sia presente la maggioranza dei componenti in carica.
- 4) Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o incompatibilità, dal decano dei componenti presenti alla riunione.
- 5) I pareri e le proposte vengono approvate a maggioranza dei presenti. Dopo l'approvazione, i pareri e le proposte formulati dalla Commissione di ricerca vengono trasmessi con celerità agli uffici di direzione del DiMIE, indipendentemente dall'approvazione del resoconto della relativa seduta.
- 6) Per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza, o di interesse generale, o quando sia necessaria l'espressione di pareri tecnici, il Presidente può disporre che alla seduta partecipino, senza diritto di voto, anche soggetti non facenti parte della Commissione di Ricerca.
- 7) I resoconti delle sedute vengono redatti dal Segretario verbalizzante, individuato dal presidente della seduta all'inizio della stessa. I resoconti devono riportare l'ordine del giorno, l'elenco dei presenti e degli assenti, il dispositivo di approvazione di ciascun parere o proposta formulata dalla Commissione secondo l'ordine del giorno. Chiunque intenda far iscrivere nel resoconto una propria dichiarazione di voto è tenuto a consegnare il testo sottoscritto al segretario verbalizzante nel corso della seduta.
- 8) Il resoconto, qualora non sia approvato seduta stante, viene approvato nella prima seduta utile.
- 9) Dopo l'approvazione, i resoconti delle sedute sono trasmessi al "Settore Gestione della Ricerca" che ne cura l'archiviazione.
- 10)



Articolo 5 – formulazione di pareri e proposte per via telematica

Nell'esercitare i propri compiti, la Commissione può formulare pareri e proposte per via telematica
A tal fine:

- a) il presidente della Commissione sottopone all'attenzione dei componenti il testo preliminare del parere o della proposta da formulare, inviandolo per posta elettronica all'indirizzo istituzionale dei singoli componenti e specificando altresì la data in cui verrà portato in votazione il testo definitivo;
- b) di norma, la data per la votazione sul testo definitivo del parere o della proposta non può essere anteriore al terzo giorno successivo alla data di invio del testo preliminare. La votazione sul testo definitivo avviene per via telematica nella data e entro il termine orario fissato dal presidente;
- c) l'approvazione avviene a maggioranza dei componenti la Commissione;
- d) dopo l'approvazione, i pareri e le proposte formulati per via telematica dalla Commissione di ricerca vengono trasmessi con celerità agli uffici di direzione del DiMIE;
- e) per i pareri e le proposte formulati per via telematica, il resoconto è predisposto dal presidente della Commissione di ricerca. Il resoconto riporta le date di invio del testo preliminare e di quello definitivo, l'indicazione dei componenti la commissione che hanno espresso il proprio voto, gli estremi dei messaggi di approvazione;
- f) i resoconti, concernenti i pareri e le proposte formulate per via telematica, sono trasmessi al "Settore Gestione della Ricerca" che ne cura l'archiviazione.

Articolo 6 - Approvazione e modifiche del regolamento

- 1) Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio del DiMIE.
- 2) Le eventuali modifiche del Regolamento devono essere approvate dal Consiglio del DiMIE, ad eccezione di quelle riguardanti la composizione della Commissione come indicato dal precedente art.2, lettera a.
- 3) La Commissione di Ricerca può presentare al consiglio del DiMIE proposte di modifica.
- 4) Il presente regolamento e le sue modifiche vengono emanati dal direttore del DiMIE.

Articolo 7 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.